D.p.c.m. a firma Draghi. Le misure in vigore dal 6 marzo 2021

Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (*Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021*) detta misure **applicabili dalla data del 6 marzo 2021**, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, **ed efficaci fino al 6 aprile 2021**, fatta eccezione per l'art. 7 (relativo alle misure concernenti la zona "*bianca*") che si applica dalla data del 3 marzo 2021.

Il decreto è articolato nei seguenti otto capi:

- **il capo I**, recante "*Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*", ripropone sostanzialmente le disposizioni del decreto previgente relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alle misure di distanziamento, alla disabilità, allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, alle misure di informazione e prevenzione, allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e **Ribadisce, inoltre, il divieto di spostamento, fino al 27 marzo 2021, tra i territori di Regioni e Province autonome diverse, sancito dal decreto-legge n. 15 del 2021**;

- il **capo II** reca le misure di contenimento del contagio che si applicano nelle **zone "*bianche*"** individuate con ordinanza del Ministro della salute secondo quanto già previsto dal D.P.C.M. del 14 gennaio.

Rispetto al regime precedentemente valevole per le zone "*bianche*" – nelle quali cessavano di applicarsi la totalità delle misure di sospensione e di divieto delle attività previste per le zone "*gialle*" – le nuove disposizioni prevedono, anche in zona "*bianca*", la perdurante sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto (comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi) e delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché il permanere del divieto di partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Il nuovo decreto dispone, altresì, l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico, dell'Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare – attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti-contagio – il permanere delle condizioni che hanno determinato la classificazione come zona "*bianca*" e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie;

- il **capo III** reca le misure di contenimento del contagio **da applicare nelle zone "*gialle*",** che confermano, in parte, le previsioni stabilite dal D.P.C.M. del 14 gennaio per l'intero territorio nazionale (le medesime misure sono tuttavia organizzate per argomento o per settore di attività).

Queste le principali novità rispetto alle misure previgenti:

- con riguardo al divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, **è introdotta una eccezione per gli**

accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (*ex art.* 3, comma 3, della legge n. 104/1992). A tali accompagnatori è, altresì, consentito prestare assistenza nel reparto di degenza (nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura);

- a **decorrere dal 27 marzo 2021**, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato anche il sabato e i giorni festivi, a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *online* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo (restando tuttavia sospesa l'efficacia della disposizione regolamentare che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese);
- sempre **a decorrere dal 27 marzo 2021**, potrà riprendere lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto, con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Al riguardo, si dispone che la capienza **non possa essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzat**a e che, comunque, il numero massimo di spettatori non possa essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Inoltre le attività in questione dovranno svolgersi nel rispetto (tra l'altro) degli allegati 26 e 27 relativi, rispettivamente, agli spettacoli dal vivo e al cinema;
- per la stagione in corso, non è prevista la riapertura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali;
- in relazione alle istituzioni scolastiche, è

espressamente demandato ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di disporre la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado:

a) nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali i medesimi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave;

b) in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;

- con riguardo ai servizi di ristorazione, viene meno la restrizione oraria fino alle 18.00 per l'attività di asporto svolta da esercizi specializzati di commercio al dettaglio di bevande (**codice ATECO 47.25**);

- il **capo IV** reca le misure di contenimento del contagio da applicare nelle ***zone "arancioni"***, le quali confermano, in parte, le misure previgenti.

In conformità con quanto previsto dal decreto-legge n. 15 del 2020, è limitata fino al 27 marzo 2021 la disciplina relativa agli spostamenti in ambito comunale.

Anche per le zone *"arancioni"* viene meno la restrizione oraria fino alle 18.00 per l'attività di asporto svolta da esercizi specializzati di commercio al dettaglio di bevande;

- **il capo V** reca le misure di contenimento del contagio

da applicare nelle **zone "*rosse*"**.

In coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 15 del 2021, il nuovo decreto esclude, in zona "*rossa*", la possibilità di spostarsi, nell'ambito del territorio comunale, verso abitazioni private abitate (prevista, entro determinati limiti, in zona "*gialla*" e "*arancione*"). Esclude altresì la possibilità, per gli abitanti dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti in zona "*rossa*", di spostarsi verso Comuni diversi, anche se entro i 30 chilometri dai confini.

A differenza che nel D.P.C.M. del 14 gennaio, viene disposta – in zona "*rossa*" – la sospensione dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere;

- **il capo VI** include le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero.

Costituisce una novità rispetto alla disciplina previgente la espressa esenzione dei bambini di età inferiore ai due anni dalla effettuazione di test molecolare o antigenico ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale.

Sono inoltre introdotte eccezioni a taluni divieti di ingresso nel territorio nazionale «*per ragioni comprovate e non differibili*», previa autorizzazione del Ministero della salute ovvero sulla base di protocolli sanitari validati (*vedi, comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2021*).

Infine è introdotto il permesso di raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori nel territorio nazionale alle persone che abbiano soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti l'ingresso;

- **il capo VII** reca le misure di contenimento del contagio concernenti i trasporti.

Le principali novità rispetto al regime previgente riguardano:

- l'imposizione ai vettori e agli armatori di adottare le misure organizzative previste dal "*Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio*", approvato dal Comitato tecnico-scientifico in data 11 dicembre 2020, inserito come nuovo allegato 28 al decreto in commento;
- in relazione ai voli "*Covid tested*", la proroga fino al 6 aprile 2021 dell'applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e il conferimento ai Ministri della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di concerto tra loro) della possibilità di individuare ulteriori tratte di sperimentazione dei voli "*Covid tested*";

- **il capo VIII** reca le disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e le disposizioni

Vi si prevede, in particolare, la istituzione, con decreto del Ministro della salute, di un Tavolo tecnico di confronto al quale è affidato il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.

L’istituzione del Tavolo risponde altresì alla finalità di dare attuazione agli indirizzi formulati dalla Camere ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Detto Tavolo risulta composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.